

REGOLAMENTO VIGENTE

PARTE TERZA - CAPITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE E NORME GENERALI

Art. 1 - AREA NON EDIFICABILE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

L'area pertinente agli edifici destinata a cortili, passaggi, parcheggi di autovetture, giardini e simili, nella misura stabilita per ogni zona dalle norme di cui al precedente Capitolo I, non potrà mai essere edificata.

[...]

Art. 17 - COSTRUZIONI NEI CORTILI

Nei cortili annessi agli edifici non è consentita alcuna costruzione.

MODIFICA REGOLAMENTARE PROPOSTA

PARTE TERZA - CAPITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE E NORME GENERALI

Art. 1 - AREA EDIFICABILE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI

L'area pertinente agli edifici destinata a cortili, passaggi, parcheggi di autovetture, giardini e simili, nella misura stabilita per ogni zona dalle norme di cui al precedente Capitolo I, non potrà mai essere edificata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

[...]

Art. 17 - COSTRUZIONI ACCESSORIE

Nel rispetto del Codice Civile, le costruzioni accessorie (ripostigli, legnaie, vani tecnici e simili), ammesse nelle aree libere circostanti i fabbricati, ricadenti nelle zone omogenee B e C attuate, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

1. avere un'altezza massima netta interna di mt. 2,20 e comunque di altezza massima misurata dal piano di campagna al punto più alto dell'estradosso della copertura di mt. 2,50;
2. avere una superficie lorda in pianta (comprensiva delle murature) non superiore a metri quadri 20 senza comunicazione con gli altri locali;
3. essere costruite in aderenza al fabbricato principale ovvero trovarsi ad una distanza di almeno mt. 3 dal fabbricato principale;

Tali costruzioni, di superficie coperta inferiore ad 1/3 di quella lasciata libera dal fabbricato principale, saranno escluse dal calcolo delle superfici coperte, dei volumi e delle distanze.

La realizzazione delle suddette costruzioni accessorie è soggetta all'ottenimento di concessione edilizia.

Sono escluse dalle norme di cui al presente articolo le nicchie a protezione di contatori, autoclavi, accessori tecnici, delle dimensioni massime di mt. 1,50 di larghezza, mt. 0,80 di profondità e mt. 1,20 di altezza, in quanto sempre ammesse in aderenza al fabbricato principale ovvero al muro di confine.